

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica

L'Assessore

Viale Regione Siciliana, 2194
90135 - Palermo

Prot. n. PG/2018/ 12918

Palermo, 31.1.2018

OGGETTO: Informazione preventiva ai sensi dell'art. 7 lett. A) del CCRL del comparto non dirigenziale.

ALLE OO. SS.
CGIL F.P.
CISL F.P.
UIL F.P.L
UGL F.P.
SADIRS
COBAS-CODIR
DIRSI
SIAD

e, p.c.

Al Sig. Dirigente Generale
del Dipartimento regionale
della funzione pubblica e del personale

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 lett. A) del vigente CCRL del comparto non dirigenziale, si fornisce l'informazione preventiva concernente la proposta di modifica della circolare prot. n. prot. n. Em/97/Assess. del 7 dicembre 2016 recante "circolare in materia di mobilità infradipartimentale ed interdipartimentale dei dipendenti dell'amministrazione regionale - Integrazione circolare prot. n. prot. n. 127619 del 1° ottobre 2015" nelle parti di cui alle lettere D "Mobilità Interdipartimentale" ed E "Assegnazioni straordinarie".

In particolare la proposta di modifica è un tentativo di rendere il procedimento attuabile ed efficace e al contempo non arrecare nocumento all'attività amministrativa, che chiarisca le varie fasi della procedura assicurando le funzioni proprie dell'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica.

Si riporta di seguito il testo delle parti modificate:

"D) MOBILITA' INTERDIPARTIMENTALE

1. Nell'ipotesi in cui il dirigente generale, per garantire la piena efficienza organizzativa e produttiva della struttura di massima dimensione affidatagli, ha necessità di acquisire ulteriori risorse umane rispetto a quelle attualmente assegnate ed ha già esperito, infruttuosamente, le procedure di cui alle lettere B) e C), inoltra apposita richiesta, *per il tramite dell'Assessore al ramo di appartenenza, all'Assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, specificando nel dettaglio le motivazioni, il numero delle unità di personale da assegnare, la categoria di inquadramento e la qualificazione professionale richiesti.*

2. Se l'Assessore *delle autonomie locali e della funzione pubblica* ritiene giustificata e condivisibile la richiesta, rimette la stessa, unitamente alle proprie valutazioni, alla Giunta di Governo regionale per i provvedimenti di competenza.

3. La Giunta di Governo regionale, fornirà apposita e specifica direttiva al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale fissando modalità e criteri per l'individuazione delle unità da assegnare al Dipartimento regionale richiedente.

4. Nella individuazione del personale da assegnare, il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale dovrà applicare, per singola categoria di inquadramento, i seguenti criteri:

- titolo di studio coerente con la categoria di inquadramento richiesta;
- formazione e qualificazione professionale;
- anzianità di permanenza in aree a rischio;
- maggiore anzianità di sede;
- minore anzianità di servizio.

5. L'individuazione del personale dovrà tenere conto del limite massimo di 50 km dalla sede di servizio, come introdotto dall'art. 49, comma 14, della legge regionale n. 9/2015.

5 bis. Il dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale prioritariamente ricercherà il personale tra le strutture dei dipartimenti con maggior numero di unità di personale assegnato e sempre secondo i criteri di cui al punto 4.

5 ter. L'elenco con i nominativi dei dipendenti, così risultante, verrà trasmesso, *previa informazione all'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica*, al dirigente generale interessato che effettuata la scelta la comunicherà al dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale per l'adozione del provvedimento di mobilità previa acquisizione del parere favorevole del dirigente generale di appartenenza del dipendente. Nei casi in cui il parere favorevole non potrà essere concesso per motivate ragioni organizzative il dirigente generale dei dipendenti da porre in mobilità dovrà indicare altro nominativo di personale ad esso assegnato appartenente alla medesima categoria.

6. L'elenco del personale da assegnare all'amministrazione richiedente sarà oggetto di apposita informativa successiva alle OO.SS. rappresentative e sarà resa operativa con appositi provvedimenti amministrativi adottati con i poteri del datore di lavoro privato.

7. La procedura di assegnazione di personale disciplinata dai punti precedenti dovrà concludersi entro il termine massimo di giorni venti dall'adozione della direttiva di cui al punto 3.

8. Nelle ipotesi disciplinate dal presente articolo, non sarà necessario acquisire alcun nulla osta, né in entrata né in uscita.

E) ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA

1. Al di fuori delle ipotesi di cui alle precedenti lettere, per particolari e motivate ragioni organizzative e produttive, tese al miglioramento della efficacia ed efficienza amministrativa, *l'assessore regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, su richiesta dell'assessore al ramo di amministrazione interessato*, può autorizzare l'individuazione nominativa delle risorse umane da assegnare, *anche temporaneamente*, alle strutture richiedenti, sulla scorta della categoria di inquadramento richiesta, della qualificazione professionale e delle esperienze lavorative maturate, adottando i relativi provvedimenti di trasferimento.

2. In particolare i trasferimenti nominativi di cui al precedente punto potranno essere disposti:

- a) per implementare, accelerare ed ottimizzare le attività amministrative discendenti dagli obblighi assunti nei confronti della Comunità Europea e del Governo nazionale;
- b) per implementare, accelerare ed ottimizzare le attività di controllo e rendicontazione dei fondi comunitari e nazionali;
- c) per accrescere la produttività di settori strategici dell'amministrazione regionale;
- d) per rendere più efficaci ed efficienti le attività ispettive e di controllo dell'amministrazione regionale;
- e) per le dotazioni organiche di nuovi uffici e strutture;

f) per esigenze funzionali e produttive discendenti da processi di riorganizzazione che interessano anche singoli settori dell'amministrazione regionale;

g) per eccezionali e temporanee esigenze specificamente individuate dalla Giunta di Governo regionale.

3. Nelle ipotesi disciplinate dalla presente lettera, non sarà necessario acquisire alcun nulla osta , né in entrata né in uscita.

Entro il termine di giorni centottanta dalla definizione delle procedure di assegnazione di cui alla presente lettera, l'amministrazione attiverà il confronto con le OO.SS. rappresentative al fine di verificare l'efficacia ed efficienza dei provvedimenti adottati.”

L'Assessore
On.le Bernadette Grasso

